



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOTTICI, CATALFO, MONTEVECCHI, PARAGONE,
DI GIROLAMO, PUGLIA, PACIFICO, LANZI, FERRARA, CORRADO,
DI NICOLA, GIARRUSSO, MAIORINO, ACCOTO, LUPO, LEONE, CROATTI
e Giuseppe PISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018

Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave

ONOREVOLI SENATORI. – L'approvazione della legge Fornero ha comportato un allungamento dell'età pensionabile, penalizzando gravemente tutti i lavoratori, specialmente coloro che svolgono lavori usuranti come i lavoratori delle oltre 4700 cave presenti in Italia. Oltre alla pesantezza del lavoro, l'attività di estrazione marmifera in cava espone a gravi rischi gli addetti del settore, che operano quotidianamente in un ambiente di lavoro in continuo mutamento, dove una distrazione minima può rivelarsi fatale.

Il presente disegno di legge (che riprende quanto proposto nella XVII legislatura dalla senatrice Paglini con l'AS 2366) vuole essere un tentativo di porre rimedio, almeno in parte, a questa situazione: esso risponde alla necessità di un intervento di modifica della legge Fornero che riduca l'età per l'accesso alla pensione per i cavatori, permettendo ai lavoratori del settore di andare in pensione secondo le regole previdenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge novella l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «riforma Fornero» delle pensioni. In particolare, viene integrato il comma 14 del citato articolo 24 (il quale individua le categorie di soggetti ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011) inserendo nel novero anche il personale addetto ai «lavori nelle cave», come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, che reca l'elenco delle mansioni considerate particolarmente usuranti.

L'articolo 2 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, all'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999,».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

€ 1,00